

Allegato A

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“.....” - PN “INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ” 2021-2027
PRIORITÀ 1 - OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.10

Per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario per l'attuazione del progetto “...”, a valere sulla Priorità 1, Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà, obiettivo specifico ESO 4.10 “Promuovere l'integrazione socio-economica delle comunità emarginate come il popolo Rom” del PN Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (di seguito PN Inclusione), ammesso a finanziamento a seguito dell'Invito a presentare proposta progettuale per la realizzazione di interventi che UNAR promuove in occasione del 21 marzo, Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, adottato con ... n. del ...

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito “UNAR”), con sede in Largo Chigi n. 19 – Roma (C.F. 80188230587), legalmente rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Mattia Peradotto, ivi domiciliato per la carica

E

La Città metropolitana di (di seguito denominata “Città metropolitana”) con sede in (C.F.), legalmente rappresentata per la firma del presente atto da ivi domiciliato per la carica

di seguito denominati anche congiuntamente “le Parti”

VISTA la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (2016/C 202/02);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66, recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021-2027”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 12, laddove si subordina l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO l’Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il “Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” (CCI 2021IT05FFPR003), approvato con Decisione C(2022) 9029 della Commissione europea del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – nell’ambito della programmazione europea 2021-2027;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 364 del 20 novembre 2023 è stato individuato UNAR come OI nell’ambito del PN Inclusione, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTI la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell’ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023, e successive modificazioni;

VISTO il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 4, del 04/08/2025, e successive modificazioni;

VISTO il Manuale delle procedure dell’OI nella versione 3 dell’8 settembre 2025 e s.m.i.;

VISTO il Manuale per i beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3 del 12 gennaio 2026, e successive modificazioni;

VISTO l’invito ad hoc rivolto alle Città Metropolitane per la presentazione di un progetto incentrato sul protagonismo giovanile per la creazione di città inclusive, basato sull’integrazione tra partecipazione, linguaggi espressivi e comunità del 15 gennaio 2026;

VISTO che l’invito ad hoc rivolto alle Città metropolitane, pur non recando espresso riferimento al PN Inclusione, si inserisce nell’ambito delle finalità e degli obiettivi del Programma Nazionale Inclusione 2021–2027 ed è finanziato a valere sulle relative risorse, in coerenza con il quadro programmatico di riferimento;

VISTO che, a seguito dell’invito ad hoc rivolto alle Città metropolitane, l’Amministrazione ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte delle seguenti Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino;

VISTO che, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute in riscontro all’invito ad hoc, l’Amministrazione ha trasmesso i format di scheda progetto e piano economico, mediante comunicazione a mezzo PEC;

VISTO che, con Determina a contrarre Rep n. ... del ..., l'Amministrazione ha avviato la procedura finalizzata alla stipula di una convenzione tra pubbliche amministrazioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990, per la realizzazione di iniziative celebrative in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale" (21 marzo) - Programma Nazionale (PN) Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (FSE+) – Priorità 1 – Obiettivo ESO4.10 – Macro-azione 4.10.1 – Misura 4.10.1.1;

VISTA la proposta progettuale presentata dalla Città metropolitana di in data

PREMESSO CHE

1. UNAR, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, svolge attività di promozione della parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni razziali anche attraverso "la promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze [...]", così come previsto dall'art. 7, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 215/2003 istitutivo dell'Ufficio;
2. l'art.1 del D.Lgs 9 luglio 2003, n. 215 ribadisce l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso";
3. l'interesse istituzionale di UNAR è che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica che si sostanzia nel trattamento differenziato di un individuo o di un gruppo di individui a causa dei suoi/loro tratti somatici, dell'appartenenza culturale, religiosa e di quella linguistica;
4. UNAR, in coerenza con i propri compiti istituzionali, intende promuovere iniziative integrate di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche legate al contrasto del razzismo, intolleranza e xenofobia;
5. UNAR è stato individuato quale Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 2027, per l'attuazione degli interventi imputabili alla Priorità 1 - "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico ESO4.10. "Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come il popolo Rom" e Obiettivo specifico ESO4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità", in forza della Convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2023 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
6. il Piano programmatico degli interventi UNAR approvato con nota prot. 9885 dell'Autorità di Gestione il 28 maggio 2024 prevede, all'interno dell'obiettivo specifico ESO 4.10, la realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione rivolti all'intera popolazione da attuare nelle principali sedi di apprendimento dei giovani (scuola, formazione, mondo accademico) e nei luoghi di aggregazione, nonché nei luoghi di lavoro per tutti, volti al superamento di pregiudizi per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni;
7. UNAR, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, intende contribuire alla crescita di politiche attive di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili e a rischio di emarginazione in armonia anche con le priorità in materia di pari opportunità e di riduzione delle discriminazioni sollecitate dalla Commissione europea nell'ambito della programmazione Fondo sociale europeo

Plus 2021-2027;

8. il 21 marzo ricorre la celebrazione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale”, indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che in tale occasione l’UNAR indice la “Settimana di azione contro il razzismo”, giunta alla sua XXII edizione (14 – 22 marzo 2026), durante la quale realizza iniziative integrate di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche legate al contrasto del razzismo e delle discriminazioni;
9. in materia di politiche prevenzione e contrasto del razzismo e alle discriminazioni UNAR e le Città metropolitane hanno consolidato, negli anni una collaborazione stabile e funzionale che, nel tempo, ha comportato la realizzazione di iniziative di rilevanza territoriale, rivolte alle comunità locali e ai giovani, anche con il coinvolgimento di organismi e reti internazionali tra cui UNESCO e ICCAR;
10. nell’ambito del percorso già avviato UNAR intende rafforzare il rapporto con le Città metropolitane coinvolgendole nell’organizzazione di un evento celebrativo in occasione della Giornata del 21 marzo, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della lotta al razzismo e alla xenofobia, con particolare attenzione alle giovani generazioni;
11. con lettera rep. del 15 gennaio 2026 UNAR ha invitato le Città metropolitane a manifestare il proprio interesse e aderire alla celebrazione del 21 marzo 2026;
12. con lettera trasmessa il, la Città metropolitana ha manifestato l’interesse a partecipare all’iniziativa organizzando una serie di eventi celebrativi;
13. con determina a contrarre rep. n. ... del .../.../2026 è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 12 legge 241/1990;
14. con nota prot. ... del trasmessa via pec, la Città metropolitana ha inviato una proposta progettuale corredata da piano economico;
15. con verbale del ... il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha provveduto allo svolgimento dell’istruttoria e alla verifica dell’ammissibilità della proposta progettuale, ritenuta idonea alla sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione con l’Organismo Intermedio del PN Inclusion e Lotta alla Povertà 2021-2027;
16. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e europea di riferimento e in conformità con quanto previsto dall’invito e dalla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione dell’OI, a pena di revoca o riduzione del finanziamento.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse, inclusi i regolamenti europei e i documenti ivi richiamati, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore tra le Parti, che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Gli allegati alla presente Convenzione, che costituiscono parte integrante e sostanziale, assumono, valore di impegno vincolante tra le Parti, sono:

- a. Scheda progettuale (all. A);
- b. Piano economico (all. B).

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione vengono disciplinati i rapporti tra UNAR e la Città metropolitana di per la realizzazione dell’iniziativa “.....”, a valere sul PN Inclusion e Lotta alla Povertà 2021 – 2027, Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.10.

Articolo 3

Obblighi in capo al beneficiario

Nell'attuazione dell'operazione individuata ai sensi del precedente art. 2, il Beneficiario:

- a. deve dare avvio delle attività, secondo le modalità indicate dall'OI, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo, comunicando all'OI la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto, ovvero la sede del soggetto attuatore;
- b. è responsabile della corretta ed integrale esecuzione del progetto, nel rispetto dei tempi indicati nella proposta approvata, nonché della regolare gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- c. è referente unico dell'OI per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale per i Beneficiari in vigore disponibile sul sito del PN Inclusionione <https://pninclusionione21-27.lavoro.gov.it/programma/infopoint-beneficiari> o in altre disposizioni specificatamente adottate dall' OI;
- d. assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'OI, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'OI medesimo;
- e. utilizza la Posta Elettronica Certificata – PEC e, se del caso, il Sistema Multifondo, quali mezzi per le comunicazioni ufficiali con l'OI;
- f. ha l'obbligo di richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP), che mantiene per tutta la durata dell'intervento, e che dovrà essere inserito nella Piattaforma Multifondo;
- g. rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
- h. garantisce l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PN Inclusionione, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) , del Codice Identificativo Gara (CIG), laddove pertinente;
- i. sottopone all'OI, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche e relative motivazioni, da apportare al progetto e/o al budget di progetto, e attraverso la funzionalità presente sulla Piattaforma Multifondo;
- j. avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato, nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa UE, nazionale e nel cronoprogramma di spesa approvato;
- k. assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, le spese ammissibili siano sostenute e pagate entro e non oltre i 30 giorni successivi alla chiusura delle attività progettuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 2 del Reg (UE) 2021/1060. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime, regolari e conformi alla normativa vigente nonché agli orientamenti europei e nazionali in materia di ammissibilità dei costi e di rendicontazione;
- l. garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- m. provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PN Inclusionione, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, assicurando la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria, anche in linea con le previsioni di cui all'art. 63, paragrafo 9, del Reg (UE) 2021/1060;
- n. conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia autenticata, su supporti comunemente accettati, registrando, puntualmente negli strumenti di verifica e controllo le modalità di archiviazione e garantendone la tracciabilità ai fini dei necessari controlli, per un periodo di

- cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale; utilizza procedure di controllo interno conformi con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore;
- o. gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso, tramite la Piattaforma Multifondo, finalizzate alla rendicontazione delle attività/spese del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento secondo le modalità indicate nel Manuale per i Beneficiari;
 - p. prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'OI siano disposti come da Manuale per i Beneficiari e secondo quanto indicato all'art. 7;
 - q. garantisce che l'intervento che beneficia del finanziamento del PN concorra al conseguimento delle finalità del PN medesimo e all'obiettivo della Priorità 1;
 - r. garantisce che le operazioni siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione e siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza disponibili sul sito del PN <https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/struttura/comitato-di-sorveglianza>;
 - s. assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi al progetto;
 - t. assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività;
 - u. invia tramite la Piattaforma Multifondo o secondo le modalità indicate dall'Organismo intermedio, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060;
 - v. garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli artt. 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 50 e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'OI applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata;
 - w. assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 Reg. n. (UE) 2021/1060;
 - x. assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma
 - y. assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, e nel Regolamento (UE) 2021/1058, nonché nel D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";
 - z. collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'OI dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
 - aa. provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale per i Beneficiari, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Articolo 4 **Obblighi in capo all'OI**

UNAR si impegna a:

- a. effettuare il pagamento ricorrendo alle risorse finanziarie di cui all'art. 6, tramite la contabilità speciale di Tesoreria aperta presso la Banca d'Italia intestata all'OI, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014;

- b. assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi;
- c. adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- d. assicurare il supporto al Beneficiario per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati dell'intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- e. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della OI, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Articolo 5

Decorrenza, efficacia e durata

La presente convenzione avrà decorrenza ed efficacia a partire dal giorno successivo alla comunicazione alla Città Metropolitana dell'avvenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo della stessa.

Le attività progettuali avranno inizio dalla data di effettivo "Avvio attività" comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della Dichiarazione di inizio attività (DIA), e si concluderanno il 22 marzo 2026.

La Convenzione rimane efficace fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di far seguito alle richieste provenienti dalle Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.

Articolo 6

Risorse disponibili, modalità di liquidazione e circuito finanziario

Per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione, sono attribuite al Beneficiario risorse a valere sul "PN Inclusione" per un importo pari a euro,00 (...../00) come nel piano economico allegato alla presente convenzione (all. B), in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale.

In osservanza al principio di addizionalità, si precisa che una quota delle risorse del progetto sarà coperta dal Fondo di Rotazione nazionale secondo le percentuali di cofinanziamento in vigore all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, fatte salve le modifiche che potranno intervenire nel corso della programmazione.

Le risorse di cui sopra, a carico dei fondi assegnati a UNAR nell'ambito del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027, Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.10, da intendersi fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72 e ss.mm.ii. in quanto soggetto a rendicontazione, saranno erogate in un'unica soluzione. L'importo verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza, a seguito della verifica amministrativo/contabile prevista al successivo art. 7, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale e della relazione finale sulle attività realizzate.

Il pagamento sarà effettuato a favore del Beneficiario sul conto comunicato.

La richiesta di erogazione dovrà essere intestata a: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – CF: 80188230587, Largo Chigi 19 - 00187 Roma.

UNAR si riserva altresì di revocare, in tutto o in parte, il contributo in caso di inadempienze gravi, di omessa o incompleta rendicontazione e in qualunque caso, anche se qui non espressamente menzionato, riconducibile ad illeciti di natura amministrativa, civile, finanziaria, penale e comunque non conforme a quanto stabilito dal PTPC adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 7 Rendicontazione delle spese e controlli

Saranno considerate ammissibili le spese inerenti all'attuazione del progetto approvato, che risultino sostenute successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

La rendicontazione delle spese sostenute, unitamente alla relativa richiesta di rimborso, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Tutti i giustificativi di spesa allegati alla rendicontazione devono riportare l'indicazione: Progetto: "... - PN Inclusion e lotta alla povertà FSE+ 2021/2027 – Priorità 1 - Obiettivo specifico ESO4.10 – CUPe CIG ... (laddove pertinente);

Il finanziamento copre esclusivamente i costi ammissibili, vale a dire le sole spese che:

- sono conformi alle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa previste dai Regolamenti dell'Unione europea applicabili al FSE+, nonché dalle norme nazionali e dalle Linee guida e Manuali operativi adottati dall'Autorità di Gestione del Programma Nazionale "Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027". In particolare, si rimanda al DPR n. 66 del 2025 recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Inoltre, ai fini della corretta rendicontazione, si rimanda al Manuale per i Beneficiari pubblicato sul portale istituzionale del Programma (<https://pninclusion21-27.lavoro.gov.it/programma/infopoint-beneficiari>);
- rientrano nel campo di applicazione del Fondo Sociale Europeo Plus e rispettano le disposizioni nazionali ed europee in materia di ammissibilità della spesa del suddetto Fondo;
- sono connesse alla preparazione e attuazione del progetto nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale;
- sono pertinenti e rispondono ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- riguardano i destinatari previsti dal PN "Inclusione e Lotta alla Povertà" e dal progetto presentato;
- sono sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, tutti i documenti contrattuali e i relativi giustificativi di spesa (fatture, note di debito, atti di liquidazione, mandati di pagamento) devono riportare il CUP di progetto. Inoltre, tutti i materiali di comunicazione devono riprodurre in modo ben visibile i loghi istituzionali previsti e risultare conformi alle indicazioni di identità visiva del PN Inclusion e lotta alla povertà, disponibili sul portale istituzionale del Programma (Identità Visiva | MLPS - PN).

Il rendiconto deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale per i Beneficiari", nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel "Manuale utente" per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo secondo le modalità indicate al precedente art. 6, il Beneficiario dovrà presentare all'OI le domande di rimborso mediante la Piattaforma Multifondo.

Le spese dichiarate nella Domande di rimborso (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e nel D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Tutti i documenti dovranno essere inseriti all'interno della Piattaforma Multifondo.

Come indicato all'art. 6, il pagamento da parte dell'Amministrazione avverrà a seguito dell'espletamento

dei controlli di I livello da parte dell'Autorità di Gestione. I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Articolo 8

Irregolarità, revoca e recuperi

Qualora, a seguito dei controlli, saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro i termini indicati nelle comunicazioni di richiesta di chiarimenti da parte dell'OI.

Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'OI a procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché ad adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'OI.

L'OI può revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nei casi di:

- rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite in loco;
- inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- inadempienza nell'attività di reporting e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli in loco;
- recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- perdita dei requisiti di ammissibilità previsti nell'Invito;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Invito;
- mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 12;
- in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dall'OI con le medesime forme previste per l'atto di assegnazione del contributo, con il relativo atto conseguente si procederà al recupero delle somme eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'OI la somma in questione nel termine concesso dall'OI, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'OI si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'OI potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'OI potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

L'OI potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure

ordinarie, anche giudiziali.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

Articolo 9

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna a operare nel pieno rispetto della normativa vigente, nazionale ed europea, nonché, delle disposizioni contenute nella presente Convenzione. UNAR non è responsabile per eventuali danni, diretti e indiretti, che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario, in ragione delle obbligazioni, si impegna a sollevare UNAR da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Articolo 10

Recesso dell'OI

L'OI potrà recedere, in qualunque momento, dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario, qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 11

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e debitamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'OI la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.

L'OI valuterà la richiesta di rinuncia parziale e potrà accoglierla esclusivamente qualora le attività realizzate siano coerenti e funzionali agli obiettivi progettuali e presentino una propria autonomia funzionale. In caso contrario, il Beneficiario sarà tenuto a rimborsare, in tutto o in parte, la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa nei casi e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12

Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'OI provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il Beneficiario è tenuto al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto.

Articolo 13

Referenti

Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dalla presente Convenzione:

- a) per UNAR, la dott.ssa Monica Carletti in qualità di Responsabile unico del procedimento;
- b) per la Città metropolitana, in qualità di Referente del progetto.

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra designato, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

Articolo 14

Elaborati e prodotti

Tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito della presente Convenzione, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato da UNAR e dalla Città metropolitana secondo i propri fini istituzionali.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Città metropolitana dichiara di assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine comunica il seguente conto di tesoreria:

Articolo 16

Informativa sul trattamento dei dati

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione del progetto oggetto della presente Convenzione, il Beneficiario agisce in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR e al Codice Privacy. Il Beneficiario si impegna a compiere le operazioni di trattamento, secondo le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR che saranno rese agli interessati, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi.

Articolo 17

Diritto di recesso

Le parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti qualora intervengano fatti, atti o provvedimenti modificativi della situazione esistente all'atto della stipula o, comunque, tali da rendere impossibile, inopportuna o particolarmente gravosa la sua prosecuzione.

Articolo 18

Foro competente

Per tutte le controversie che possano insorgere, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione delle singole clausole o della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 19

Sottoscrizione e registrazione

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 e viene redatto in un unico originale.

La presente Convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Roma/...../2026

Allegati:

- A) scheda progetto
- B) piano economico

Per l'UNAR
Il Direttore Generale
Mattia Peradotto

Per la Città metropolitana di
Il Legale rappresentante